



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

ORDINANZA N° 22 / 2015

OGGETTO: Disciplina delle emissioni sonore per le stagioni estive e tutela dall'inquinamento acustico

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel corso delle stagioni estive vengono svolte attività di spettacolo ed intrattenimento nei pubblici esercizi, che comportano emissioni sonore all'esterno dei locali medesimi e che si protraggono oltre i consueti limiti orari notturni. Tali attività non solo risultano idonee a concretare effetti negativi sul riposo delle persone, ma sono, altresì, suscettibili di costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Santo Stefano di Camastra, nei periodi estivi è meta di numerosissimi visitatori e turisti che scelgono questo Comune per le proprie vacanze, per lo svago e il divertimento. Negli anni, al fine di rispondere sempre più efficacemente alle necessità turistiche della città, sono aumentati gli esercizi pubblici che organizzano spettacoli con emissioni sonore anche nelle ore notturne;
- i locali pubblici menzionati, si trovano quasi tutti ubicati all'interno del centro urbano, caratterizzato da una notevole densità abitativa, specie nei mesi estivi;
- è obbligo delle Istituzioni Pubbliche adottare disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica, allo scopo di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative svolte nell'ambito del territorio comunale con i diritti dei cittadini e le esigenze abitative e di soggiorno, definendo orari e prescrizioni delle attività che producono rumore;
- gli spettacoli ed intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi (concerti, piano bar, karaoke, diffusione di musica dal vivo, cabaret, musica con DJ ecc...) devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché a quelle contenute negli artt. 68 e 69 TULPS;

VISTI:

- la Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
- l'art. 2, comma 1, lett. e) della citata Legge definisce come valore limite d'emissione "*il valore massimo di di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa*";
- l'art. 2, comma 1, lett. f) invece, definisce come "*valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori*";
- l'art. 5, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, prevede che: "*all'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata*";
- sempre il suddetto DPCM del 14/11/1997, all'allegato A), riporta la classificazione del territorio comunale, alla quale fare riferimento in mancanza di pianificazione acustica del territorio e secondo la quale le parti del territorio di Santo Stefano di Camastra in cui si svolgono spettacoli ed intrattenimenti con emissioni sonore possono rientrare all'interno della CLASSE III, nella quale vengono comprese "*le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali*". Ad ogni classe, per come disciplinato dalle Tabelle B), C) e D) del DPCM 14/11/1997, corrispondono dei determinati valori limite di emissione, valori limiti assoluti di immissione e valori di qualità, misurati in Leq in dB, tenuto conto che la zona ove risultano concentrate le maggiori attività (centro urbano) può assimilarsi alla CLASSE III per la quale i valori stabiliti sono i seguenti:
 - a) valori limite di emissione: diurno (6,00/22,00) 55 Leq in dB – notturno: (22,00/6,00) 45 Leq in dB;
 - b) valori limite assoluti di immissione: diurno (6,00/22,00) 60 Leq in dB – notturno (22,00/6,00) 50 Leq in dB;

- c) valori limite di qualità: diurno (6,00/22,00) 57 Leq in dB – notturno (22,00/6,00) 47 Leq in dB;
- l'art. 11, comma 6 della Legge 15/12/2011, n. 217, il quale stabilisce che gli intrattenimenti musicali e di svago svolti come attività accessorie negli stabilimenti balneari sono soggetti al rispetto, tra le altre, delle norme in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 9 della Legge 447/1995 prevede che: *“qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, - secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge 3 marzo 1987, n. 59 - e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività”*;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

DATO ATTO che:

- è indispensabile ed urgente adottare un provvedimento al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e per regolamentare la diffusione sonora proveniente da spettacoli e intrattenimenti organizzati da pubblici esercizi ed attività lavorative in genere;
- si rende necessario fissare un limite ai trattenimenti musicali ed alle attività rumorose svolte all'aperto nel territorio comunale.

ORDINA

Art. 1

Allo scopo di garantire un livello acustico conforme alle disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, durante le stagioni estive di ogni anno (01 giugno/30 settembre), sono consentite le emissioni sonore secondo i seguenti orari e limiti:

- a) orario diurno (ore 08,00/13,30 – 15,30/22,00): valori limiti di emissione 55 Leq in dB – Valori limite assoluti di immissione 60 Leq in dB – valori limiti di qualità 57 Leq in dB.
- b) Orario notturno (ore 22,00/02,00): valori limiti di emissione 45 Leq in dB – Valori limite assoluti di immissione 50 Leq in dB – valori limiti di qualità 47 Leq in dB.

Art. 2

È vietata qualsiasi emissione sonora ogni giorno dalle ore 02,00 alle ore 08,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

Art. 3

Allo scopo di garantire la tutela della salute degli utenti, dei cittadini e dei turisti, onde permettere un adeguato controllo dei livelli di rumorosità prodotti dalle attività di intrattenimento musicale e sonoro, i pubblici esercizi interessati dovranno installare un sistema di misurazione e registrazione dei livelli di emissione prodotti, che consenta la verifica del rispetto dei limiti fissati.

Art. 4

Sono fatte salve tutte le eventuali normative in materia igienico sanitarie, urbanistica, di inquinamento acustico e pubblica sicurezza.

Art. 5

Le violazioni delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra € 400,00 ed € 3.000,00 – pagamento in misura ridotta € 800,00.

La seconda violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella inibizione a svolgere tutti i tipi di trattenimenti musicali, sia serali che pomeridiani, oltre che l'impossibilità di diffondere musica di sottofondo per 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di accertata violazione.

Nel caso di recidiva, qualora la medesima infrazione sia stata commessa per due volte, anche non consecutive, si applicherà la sanzione della sospensione dell'attività commerciale per quindici giorni.

Le sanzioni elevate mediante i sistemi di limitazione e misurazione dei livelli sonori avranno valore legale dal momento dell'avvenuta verifica.

La tolleranza negli orari stabiliti è di quindici minuti.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo online del Comune di Santo Stefano di Camastra.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Venga pubblicata all'Albo Pretorio telematico del Comune e sul sito web istituzionale www.comune.santostefanodicamastra.me.it.
- Sia notificata a tutti i gestori di attività commerciali che esercitano attività di intrattenimento musicale e sonoro;
- Venga trasmessa altresì, al fine di verificarne l'applicazione, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando Polizia Municipale, al C.do Compagnia Carabinieri, all'Ufficio Locale Marittimo.

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. competente entro 60 gg., o, in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Santo Stefano di Camastra, li 09-07-2015



Il Sindaco
(*Francesco Re*)